

Fondazione Teatro Valle Bene Comune

bozza del 20/10/2011

1. Preambolo

2. Statuto

Artt.1/6 Denominazione Sede e Durata

Artt. 7/12 Organi : Assemblea

Esecutivo

Direzione Artistica

Comitato Garanti

Tesoriere

Collegio Revisori

Art. 13 Esercizio sociale

Art. 14 Scioglimento

Art. 15 Norme finali

3. Vocazione

3.1 Premessa

Non ancora pubblicati:

3.2 Drammaturgie

3.3 Formazione

3.3.1 Prima formazione/accesso al lavoro

3.3.2 Formazione permanente per
professionisti

3.3.3 Formazione del pubblico

3.4 Il patrimonio vivo delle maestranze

4. Codice Politico

1. PREAMBOLO

Noi che in comune, dal 14 giugno del 2011, giorno successivo alla vittoria referendaria che sancisce a maggioranza il pieno riconoscimento dei beni comuni oltre la logica del mercato, occupiamo apertamente e pubblicamente il Teatro Valle di Roma, minacciato dall'interesse privato, intendiamo con il presente atto intraprendere un percorso costituente per il pieno riconoscimento giuridico del Teatro Valle di Roma come Bene Comune.

Noi abbiamo riconosciuto e fatto vivere il Teatro Valle non solo per difenderlo nell'interesse di tutti, ma anche per intraprendere un processo costituente della cultura come bene comune capace di diffondersi e contaminare ogni spazio pubblico, provocando una trasformazione profonda del modo di pensare e di agire di ogni persona umana.

Noi riconosciamo che il diritto vivo sgorga dalle lotte per l'emancipazione e l'autodeterminazione dei popoli e dei soggetti.

Noi intendiamo farci protagonisti vivi del processo di trasformazione inarrestabile che in tutto il mondo travolge il diritto inteso come mera burocrazia e forma e che ha prodotto l'emersione della categoria dei beni comuni a livello costituzionale, normativo e giurisprudenziale.

Il bene comune non è una risorsa né un oggetto del mondo fisico che esiste per natura. Si manifesta attraverso l'agire condiviso, è il frutto di relazioni sociali tra pari e fonte inesauribile di innovazioni e creatività. Il bene comune nasce dal basso e dalla partecipazione attiva e diretta della cittadinanza. Il bene comune si autorganizza per definizione e difende la propria autonomia sia dall'interesse proprietario privato sia dalle istituzioni pubbliche che governano con logiche privatistiche e autoritarie i beni pubblici.

Noi siamo idealmente collegati a tutte le altre comunità in lotta per i beni comuni, ovunque queste si trovino. Immaginiamo, per un mondo nuovo, istituzioni nuove, partecipate, ecologiche, autorevoli, rispettose della creatività di tutti, che siano capaci finalmente di opporsi all'interesse privato e all'accumulo senza fine.

Noi sappiamo che i beni comuni costituiscono un genere giuridico nuovo, indipendente rispetto al titolo di appartenenza, direttamente legati all'attuazione di valori promessi nella Costituzione italiana nata dalla Resistenza, ma sottratti al nostro vivere comune perché continuamente traditi dalle oligarchie private e pubbliche.

Noi proclamiamo, cominciando dal Valle, che i beni comuni vanno posti fuori commercio perché appartengono a tutti, ossia all'umanità nella sua interezza e sono radicalmente incompatibili con l'interesse privato al profitto e alla rendita. I beni comuni sono funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona.

Fondazione Teatro Valle Bene Comune

Noi vogliamo dimostrare, cominciando dal Valle, che un ente pubblico che cerca di privatizzare beni comuni per profitto tradisce il proprio mandato costituzionale e per questo sol fatto li abbandona alla libera occupabilità, giustificata direttamente dalla Costituzione.

Noi perciò proclamiamo con il presente atto di autonomia privata che un antico ed unico spazio fisico come il Teatro Valle è a pieno titolo un bene comune. Esso è funzionalmente ed inscindibilmente collegato con la cultura, bisogno e diritto fondamentale della persona, e come tale deve far parte di un grande progetto che coinvolga i lavoratori della cultura e i cittadini tutti per il pieno riconoscimento della loro fondamentale funzione economica, politica e culturale di resistenza nei confronti delle mercificazione e dell'imbarbarimento sociale.

2. STATUTO

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Articolo 1. Costituzione

È costituita in Roma una Fondazione denominata Fondazione Teatro Valle Bene Comune per le Drammaturgie Italiane e Contemporanee (la Fondazione). La Fondazione è ente successore del Comitato Teatro Valle Bene Comune, che si scioglie al momento del riconoscimento della Fondazione come Fondazione Nazionale. Essa ne assorbe la pratica collettiva costituente di difesa e valorizzazione del Teatro Valle Occupato assumendo pieno governo politico del bene comune in cui ha sede.

La Fondazione si costituisce in attuazione autonoma e diretta degli Artt 1, 2, 3, 4, 9, 18, 21, 33, 34, 36, 43, 46 della Costituzione Italiana, si configura quale ente collettivo senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di utilità sociale, ed è disciplinata dal presente Statuto e dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile (art.14 ss), dal Preambolo e dal Codice Politico allegati al presente Statuto nonché dai principi fondamentali e costituenti della giustizia ecologica e solidaristica internazionale ed intergenerazionale.

Articolo 2. Sede

La Fondazione ha sede in Roma presso il Teatro Valle.

La Fondazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia secondo le procedure di governo previste dal presente Statuto.

Articolo 3. Durata, Diritti e Doveri dei soci

3.1 La durata della Fondazione è illimitata. La partecipazione alla Fondazione costituisce un impegno di lungo periodo, un atto di militanza, secondo le possibilità di ciascuno, per la piena emancipazione della cultura come bene comune.

3.2 Possono far parte della Fondazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che siano attivamente coinvolte nella battaglia per la cura della cultura come bene comune, che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

I soci persone fisiche della Fondazione sono definiti "comunardi". Il comunardo, come individuo o nell'ambito del collettivo di cura del bene comune in cui svolge per capacità, mestiere o interesse il proprio ruolo, è portatore di doveri di lavoro periodico, fisico o intellettuale, in sede o fuori sede, per la cura, il governo e la riproduzione del bene comune Teatro Valle. Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota d'ingresso, secondo le possibilità di ciascuno, all'atto della loro iscrizione, e di una quota stabilita per gli anni successivi, i cui termini di importo e versamento sono fissati annualmente dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, sempre secondo il principio "da ciascuno secondo le proprie possibilità". La quota associativa non è soggetta a rivalutazione, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato ed è intrasmissibile.

Per ottenere la qualifica di socio, persona fisica o giuridica, ogni aspirante deve presentare domanda firmata contenente l'ammontare della quota annuale proposta, e la durata minima della propria partecipazione. L'accettazione del socio per tutta la durata dell'impegno proposto è decisa dall'Assemblea nella sua prima convocazione utile. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione del Preambolo, della Vocazione, dello Statuto e del Codice Politico.

3.3 Tutti i comunardi hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti della Fondazione, del Teatro Valle come spazio fisico e politico e degli altri comunardi.

L'appartenenza alla Fondazione ha carattere libero e volontario, ma impegna all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché delle direttive e delle deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dai suoi organi.

Tutti i soci hanno diritto-dovere di partecipare alla gestione del Teatro Valle Bene Comune attraverso l'esercizio del voto in Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi della Fondazione. Il comunardo ha il diritto ad eleggere ed essere eletto liberamente alle cariche sociali. Tutti, soci o meno, hanno diritto all'accesso ai locali sociali che sono beni comuni.

La partecipazione all'Assemblea è dovere fondamentale di tutti i soci. L'assenza ingiustificata a tre consecutivi momenti assembleari comporta l'immediata decadenza da qualunque carica sociale. L'assenza ingiustificata da cinque consecutivi momenti assembleari comporta la decadenza dalla qualità di socio.

3.4 La qualità di socio si perde per:

* Decesso/scioglimento;

* Mancato adempimento degli obblighi di cui all'Art. precedente anche tramite allontanamento deciso da una maggioranza dei tre quarti dell'Assemblea;

* Dimissioni: ogni socio può recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'Esecutivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per il periodo minimo di partecipazione stipulato all'atto dell'ammissione in qualità di comunardo.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile. I soci che abbiano comunque cessato di appartenere alla Fondazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 4. Soci sostenitori

Sono soci sostenitori quanti, persone fisiche e giuridiche, intendono contribuire alla Fondazione sotto forma di semplice apporto pecuniario. I soci sostenitori devono contribuire per un ammontare minimo annuo stabilito dall'Esecutivo, sono riconosciuti tali con delibera assembleare ed il loro nome è conservato in apposito Albo. Possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto, ma sono regolarmente informati di quanto succede al Teatro Valle.

Articolo 5. Oggetto

5.1 La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come definite nell'articolo 10 della legge n. 460/97. Essa opera a favore dei comunardi, dei soci sostenitori, di terzi e della cultura come bene comune, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei suoi componenti e di tutti.

5.2 La Fondazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

- a) La promozione e il riconoscimento della Cultura come bene comune;
- b) La promozione, in forma giuridica e politica, di tutti i collegamenti con le altre vertenze per i beni comuni necessari per il pieno riconoscimento della cultura come bene comune;
- c) Il riconoscimento della piena soggettività giuridica e politica dei lavoratori intermittenti, e della piena valorizzazione, anche economica, della cultura bene comune nella piena realizzazione dei precetti Costituzionali citati all'art. 1 del presente statuto;
- d) La promozione, in ogni possibile forma, di iniziative di studio, dibattito e formazione finalizzate alla ricerca ed elaborazione, autonoma ed indipendente, di proposte comuni di trasformazione sociale, economica e produttiva, culturale e politica, alternative allo stato di cose presente nella cultura ed ispirate ai principi di libertà ed uguaglianza, di democrazia e giustizia, insieme politiche e sociali;
- e) La pratica attiva ed artistica del ripudio della guerra e di qualsiasi forma di dominio, di sfruttamento, di oppressione, includendo in ciò il precariato in ogni sua forma;
- f) La lotta con ogni mezzo artistico, politico e giuridico, inclusa la promozione di Referendum abrogativi ex art. 75 Costituzione, per la riconversione di ogni risorsa dedicata al perseguimento delle pratiche di cui all'art. d) a favore della cultura e dei beni comuni;
- g) La promozione della solidarietà e della cooperazione volta ad offrire un esempio virtuoso di governo del bene comune Teatro Valle anche al fine di promuoverlo come esempio a livello internazionale del talento italiano nella drammaturgia e della pratica creativa alternativa e condivisa per la tutela del bene comune cultura;
- h) Il contributo alla costruzione di un rinnovato spazio culturale europeo e globale nel campo della drammaturgia attraverso lo sviluppo di rapporti transnazionali per la circolazione del dibattito culturale e scientifico; l'attivo coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini nella sfera pubblica e nel governo democratico della cultura; il consolidamento di relazioni di scambio con movimenti e organizzazioni culturali, operanti su scala europea e globale;
- i) L'organizzazione presso il Teatro Valle ed altrove di attività di studio e di ricerca, di dibattito e di formazione al fine di tramandare il senso della cultura italiana come bene comune anche alle generazioni future;
- j) La promozione, progettazione, organizzazione anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, di attività politiche formative e seminariali nelle discipline di

sua competenza. Può farlo sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture, e organismi pubblici o privati ai quali può aderire o che può costituire in associazione con istituzioni consimili.

k) La promozione di intese con istituzioni teatrali, accademiche, enti scientifici e culturali, nazionali ed internazionali;

l) Lo svolgimento in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, di attività di produzione teatrale, musicale e cinematografica, pubblicitaria ed editoriale;

m) L'istituzione di borse di studio e premi a favore di giovani lavoratori dello spettacolo e della conoscenza italiani e stranieri nelle discipline di sua competenza anche per scongiurarne la dispersione e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro a difesa dei beni comuni della conoscenza critica e indipendente.

5.3 La Fondazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali ed Istituzioni statali, europee ed internazionali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Fondazioni, Associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

La Fondazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale, politica o artistica e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 6. Patrimonio

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'aspettativa del pieno riconoscimento giuridico del Teatro Valle, da essa posseduto, come Bene Comune. Nelle more di una disciplina giuridica formale di tale nozione, il presente Statuto adotta quella contenuta nell'art I comma III lettera C del Disegno di Legge Delega predisposto dalla Commissione Ministeriale per la Riforma del Titolo II del Libro III del Codice Civile (D.Ministero Giustizia 21 giugno 2007): "Sono beni comuni le cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge."

6.2 Dal patrimonio conoscitivo e di lavoro di tutti i comunardi valutabile in quanto know how capace di aver riconosciuto e ridato vita al Teatro Valle come bene comune durante la sua occupazione e di progettare e mettere in opera gli obiettivi politici e culturali di cui al presente statuto.

6.3 Dai proventi della sottoscrizione pubblica lanciata dal Comitato Teatro Valle Occupato Bene Comune simultaneamente alla presentazione del presente statuto, ossia di tutto quanto raccolto al fine di dar vita alla Fondazione nel periodo di tempo

fra il 20 ottobre 2011 ed il 20 ottobre 2012 data di stipula dell'atto pubblico di Fondazione. La cifra è indicata in Euro 250.000,00.

6.4 Dai beni mobili ed immobili costituenti la proprietà del Comitato esistenti alla data dell'atto pubblico di Fondazione e che ulteriormente le pervenissero con la specifica destinazione all'incremento patrimoniale.

Articolo 7. Proventi

Le entrate della Fondazione sono costituite:

7.1 dal contributo previsto dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per gli Istituti culturali nonché da ogni altro contributo pubblico o privato debitamente accettato nei modi e nelle forme previsti dal presente Statuto in coerenza con il Codice Politico;

7.2 da contributi di enti pubblici, collegati a singoli progetti e iniziative deliberate ai sensi del presente statuto;

7.3 da donazioni di soggetti privati accettate ai sensi del presente statuto;

7.4 dai proventi derivanti da contratti di ricerca o di produzione da essa conclusi, o dall'effettuazione di ricerche e produzioni ad essa commissionate ed accettate, o dalla partecipazione a consorzi con altri istituti italiani ed esteri;

7.5 dai proventi di eventuali diritti di autore propri; nonché da quelli della produzione e della messa in scena degli spettacoli presso il Teatro Valle o comunque dal Teatro Valle.

7.6 dai rimborsi elettorali di eventuali campagne referendarie promosse.

7.7 Dalle quote versate dai comunardi e dai soci sostenitori.

Articolo 8. Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) L'Assemblea
- b) L' Esecutivo
- c) La direzione artistica
- d) Il comitato dei garanti
- e) Il tesoriere e il collegio dei revisori.

Articolo. 9 Assemblea

9.1 Composizione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea, organo politico sovrano della Fondazione, rappresenta l'universalità dei comunardi, in numero illimitato, e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci.

È composta dai comunardi fondatori più quanti, persone fisiche e giuridiche, enti, fondazioni, associazioni e rappresentati delle istituzioni pubbliche sostenitrici saranno accettati in qualità di comunardi.

Tutti i comunardi hanno uguali doveri e diritto ad un voto in Assemblea a prescindere dalla quota di partecipazione versata.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti soci in regola con il versamento della quota sociale che siano iscritti nell'apposito quaderno sociale da completarsi dopo il primo punto all'o.d.g. di ciascuna convocazione. Nessuno può essere rappresentato da altri.

L'Assemblea può dotarsi di collettivi di lavoro e cura del Bene Comune per elaborare proposte specifiche o per portare avanti i propri compiti. I comunardi possono partecipare al governo e al funzionamento pratico del Teatro Valle bene comune come individui o nell'ambito di uno dei Collettivi di Lavoro e Cura del bene Comune. I Collettivi, una volta ricevuto il mandato dell'Assemblea sono autonomi nell'organizzazione interna, e nel funzionamento.

9.2 Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- a) Delineare gli indirizzi generali delle attività della Fondazione;
- b) Approvare la politica culturale del teatro, le modalità di organizzazione e di comunicazione, promuovere e ratificare la pianificazione pluriennale della Fondazione al fine di sostenere una progettualità di ampio respiro e lungo periodo;
- c) Eleggere i membri dell'Esecutivo;
- d) Nominare con maggioranza qualificata dei $\frac{2}{3}$ dei votanti due componenti del Comitato dei garanti.
- e) Approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo e il bilancio preventivo della Fondazione;
- f) Deliberare, nel rispetto del Codice Politico sulle richieste di adesione degli aspiranti soci e tenere aggiornato il quaderno della propria composizione; nei casi controversi, su proposta dell'esecutivo, deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni, e dei lasciti.
- g) Deliberare sugli acquisti e le alienazioni dei beni immobili o dei mobili di valore superiore a Euro 50.000;

- h) Stabilire l'entità della quota d'ingresso e della quota sociale annuale nonché i termini di versamento della stessa con principi di non esclusione e di equità sociale;
- i) Deliberare, su proposta del Comitato dei garanti, sulle modifiche dello Statuto e del Codice Politico della Fondazione, mantenendone la natura viva e la capacità di garantire, nei contesti in trasformazione, gli obiettivi della comunità raccolta intorno al Teatro Valle secondo i principi della cura del bene comune;
- l) Determinare l'eventuale compenso dei componenti dell'Esecutivo.

9.3 Convocazione dell'Assemblea

L'Esecutivo convoca, presso la sede sociale o in un luogo concordato, almeno tre volte l'anno l'Assemblea. Essa può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta venga richiesto dal 20% dell'Esecutivo, dal Comitato dei Garanti o da almeno il 5% dei comunardi.

9.4 Modalità di convocazione dell'Assemblea

Le modalità di convocazione dovranno garantire la più ampia partecipazione attraverso congrui tempi e mezzi di comunicazione, in ogni caso la convocazione con l'ordine del giorno dovrà essere pubblicata sul sito del teatro almeno 72 ore prima.

9.5 Delibere assembleari

Ogni comunardo ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei comunardi presenti e il parere favorevole del Comitato dei Garanti. L'Assemblea è presieduta da un facilitatore indicato dalla stessa di volta in volta. Anche le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal facilitatore e dal segretario. Essi sono approvati al primo punto all'ordine del giorno della seduta successiva.

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti i Soci anche se dissenzienti o assenti.

I verbali dell'Assemblea sono resi pubblici tramite pubblicazione sul sito del Teatro Valle entro quarantotto ore dalla loro approvazione.

Articolo 10. Esecutivo

10.1 Nomina e Composizione

Tutti i componenti dell'Esecutivo servono su base turnaria. I componenti dell'Esecutivo possono essere eletti su autocandidatura o candidatura dell'Assemblea. L'esecutivo deve essere espressione della pluralità della composizione sociale e professionale dell'assemblea garantendo il duplice principio della partecipazione allargata della cittadinanza e dell'autogoverno delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo.

L'Esecutivo è composto da un numero di membri pari a 12. Ogni componente dura in carica 12 mesi. Si può essere rieletti una sola volta consecutiva mentre non ci sono limiti alla rielezione non consecutiva una volta trascorso un periodo di 12 mesi.

I componenti dell'esecutivo vengono eletti e decadono dall'incarico a gruppi di tre.

A gennaio e luglio l'assemblea ordinaria elegge sei membri dell'esecutivo e determina la tempistica degli insediamenti. I componenti eletti e non ancora insediati possono partecipare senza diritto di voto ai lavori dell'Esecutivo per garantire l'avvicendamento e la continuità.

I componenti dell'Esecutivo turnario possono ricevere un trattamento economico stabilito dall'assemblea nelle forme e nella quantità.

10.2 Attribuzioni dell'Esecutivo

All'Esecutivo compete:

- a) Attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuovere ogni iniziativa politica, giuridica o artistica volta al conseguimento degli scopi sociali anche al fine del pieno riconoscimento della cultura come bene comune;
- b) Assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Teatro Valle Bene Comune;
- c) L'assunzione del personale secondo i principi del codice politico della Fondazione;
- d) Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo della Fondazione, delineare il programma politico-culturale del Teatro Valle Bene Comune;
- e) Redigere la "chiamata a proporre" per la selezione della direzione artistica secondo la vocazione del teatro e la previsione di spesa per la gestione; vagliare le proposte e motivare all'assemblea la scelta del progetto di Direzione Artistica selezionato che ne verifica la conformità alle indicazioni originarie;
- f) Promuovere la raccolta dei fondi secondo i principi del codice politico; deliberare sulla loro accettazione e sollevare all'assemblea gli eventuali casi controversi.
- g) Nominare i Revisori dei conti.

L'esecutivo turnario assume le decisioni con il metodo del consenso. Il voto a maggioranza è determinante soltanto qualora per due sedute consecutive non sia stato possibile raggiungere il consenso unanime.

Articolo 11. Direzione artistica

11.1 Nomina e composizione

La direzione artistica viene assegnata dall'Esecutivo turnario attraverso una pubblica "chiamata a proporre". Il progetto proposto può riguardare un arco temporale da uno a tre anni e verrà specificato di volta in volta nella chiamata.

Il progetto può essere articolato liberamente dagli artisti/operatori seguendo diverse linee di direzione:

- a) Direzione singolare
- b) Direzione d'ensemble
- c) Direzione modulare secondo la linea temporale (alternanza consecutiva di più direttori nell'arco di tempo stabilito)
- d) Direzione modulare secondo la linea funzionale (divisione della direzione in produzione, formazione, ospitalità etc.)
- e) Direzione modulare secondo la linea dei diversi linguaggi artistici
- f) Ogni altra forma elaborata dall'artista operatore che risponde alla chiamata a proporre

11.2 Responsabilità e budget

Il budget e il compenso economico per la direzione artistica vengono fissati dall'Esecutivo turnario. Il budget viene indicato nella chiamata a proporre.

La direzione artistica risponde del suo operato nei confronti dell'Esecutivo Turnario, dell'Assemblea e del Comitato dei Garanti. Essa deve conformarsi allo spirito del preambolo, della vocazione e del codice politico del presente statuto. Essa deve rispettare la vocazione artistica e le specifiche economiche della chiamata. L'Esecutivo turnario e in seconda istanza l'assemblea, sentito il Comitato dei Garanti, possono prendere gli opportuni provvedimenti. Nei casi più gravi l'Assemblea può esautorare la direzione artistica.

11.3 Attribuzioni della direzione artistica

Alla direzione artistica compete:

- a) Predisporre le linee essenziali della direzione in linea con la vocazione e le specifiche declinazioni della chiamata ed i compiti di ciascuna sua componente nella realizzazione operativa dei programmi presentati e approvati.

b) Concordare con il coordinamento esecutivo turnario e con il Tesoriere l'allocazione delle spese per la stagione, secondo principi di sostenibilità, giustizia ed ecologia della programmazione.

Articolo 12. Il Comitato dei Garanti

12.1 Nomina e composizione

Il Comitato dei Garanti è l'organo supremo di giurisdizione interna e di garanzia esterna del Teatro Valle Bene Comune. Esso è composto da tre componenti scelti fra esponenti di indiscussa fama e carattere morale nella cittadinanza attiva. Il Comitato dei garanti dura in carica cinque anni ed è rieleggibile una sola volta.

Due componenti del Comitato dei Garanti sono eletti dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti. I due componenti eletti dall'Assemblea eleggono il terzo componente. Il Comitato dei Garanti elegge nel suo seno il proprio Presidente che assume la rappresentanza legale della Fondazione.

12.2 Attribuzioni

Il Comitato dei Garanti deve:

- * Proporre e raccogliere le proposte di eventuali modifiche del presente statuto.
- * Ricevere – una volta l'anno – un rapporto redatto dall'Esecutivo sull'andamento della Fondazione, verificare se la forma statutaria corrisponde alla prassi e alle esigenze della Fondazione, e proporre eventuali soluzioni per i problemi indicati dal rapporto.
- * Dirimere ogni controversia interna alla Fondazione che sia portata alla sua attenzione da uno degli organi statutari o da una componente del 20% dei comunardi.
- * Partecipare o delegare un suo componente per l'Assemblea annuale di rendicontazione della Fondazione.
- * Ricevere e gestire eventuali reclami provenienti dal mondo esterno circa il funzionamento del Teatro Valle.

12.3 I componenti del Comitato dei Garanti hanno poteri ispettivi sul funzionamento di tutti gli organi, al fine di verificare la coerenza fra il loro operato e lo spirito e la lettera del presente Statuto, del Preambolo, della Vocazione e del Codice Politico. Essi possono partecipare, senza diritto di voto ai lavori dell'Assemblea o dell'Esecutivo. Essi possono altresì partecipare a ogni incontro di natura politica con soggetti esterni pubblici e privati volto a dare pieno sviluppo al progetto culturale del Teatro Valle.

Articolo 13. Il Tesoriere ed i Revisori dei Conti

13.1 L'esecutivo elegge un Tesoriere che è responsabile di mantenere in ordine i conti della Fondazione. Il Tesoriere predispone materialmente i bilanci preventivi e consultivi e si occupa del rispetto di ogni scadenza ed adempimento di legge. Al Tesoriere è intestato il Conto Corrente Bancario che la Fondazione tiene presso una Banca Etica. Il Tesoriere supervisiona altresì, insieme all'Esecutivo, l'attività di raccolta fondi a

sostegno dei programmi generali e di singoli progetti della Fondazione; a tal fine, cura le relazioni tra l'Associazione ed Enti locali, Istituzioni statali, europee ed internazionali; e Istituzioni accademiche, scientifiche e culturali, nazionali ed internazionali.

13.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità e redige una relazione al bilancio di esercizio. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei Revisori Contabili. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

13.3 Il Collegio esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa con periodicità trimestrale; accerta inoltre la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Articolo 14. ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Fondazione

Articolo 15. SCIoglimento

In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione non potrà essere diviso tra i comunardi ma, su proposta dell'Esecutivo, sentito il Comitato dei garanti e delibera dell'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore o comunque a fini di pubblica utilità.

Articolo 16. NORME FINALI

In nessun caso, neppure nel caso di scioglimento della Fondazione, il Teatro Valle potrà essere governato in modo dissonante rispetto alla sua natura di bene comune. In particolare in nessun caso esso potrà essere collocato in commercio o in altro modo mercificato. Nessun rapporto fra i componenti e le istituzioni della presente Fondazione potrà dar luogo a pratiche di sfruttamento e ad irragionevoli dinamiche di diseguaglianza anche economica.

Il presente articolo non può essere oggetto di modifiche statutarie.

BOZZA PROVVISORIA

3. VOCAZIONE

PREMESSA

Uno dei caratteri italiani, e forse quello che è più
malefico per l'efficienza della vita
pubblica del nostro paese, è la mancanza
di fantasia drammatica.

Antonio Gramsci

La realtà è la resistenza delle cose a ciò che si
dice di esse.

Eduardo Del Estal

La proposta di fare del Teatro Valle un luogo dedicato alle drammaturgie italiane e contemporanee risponde all'esigenza di riaprire un processo di narrazione e rappresentazione della realtà, che nell'ultimo mezzo secolo della vita del nostro paese ha subito un'involuzione, un congelamento. La narrazione del presente è stata colonizzata dalla politica, che trasformatasi nell'amministrazione pubblica delle immagini, ne ha acquisito il monopolio producendo una spaccatura profonda tra realtà e sua rappresentazione. Gli artisti si sono lasciati da un lato sottrarre i propri strumenti di svelamento dei meccanismi mistificatori e dall'altro spogliare della forza sovversiva della creazione di realtà diverse, possibili, immaginarie.

Salvo poche eccezioni, che rimarcano la tendenza generale, le scritture sceniche si sono rintanate nella rinuncia alla contemporaneità o in una soggezione autocensoria. Estetica, tematiche, funzione didattica e sociale, denuncia, sono recinti - spesso rigorosamente separati - nei quali sopravvivono le creature in cattività che non si azzardano a immaginare realtà differenti, che non affondano lo sguardo nella carne degli uomini.

È necessario rifondare un processo di apprendimento, che si immerga nella contemporaneità, indagando tutte le forme di scrittura scenica, mettendole a confronto, favorendone la contaminazione. Tutto questo deve accadere nel luogo fisico del teatro, dove gli artisti si incontrano e scontrano, studiano, dialogano, osservano, si aprono. È fondamentale la creazione di un crocevia di esperienze, nazionali e internazionali, che raccolga linguaggi diversi e intergenerazionali, che muti costantemente i suoi indirizzi, mantenendo costante l'apertura e plurali le proposte formative.

BOZZA PROVVISORIA

4. CODICE POLITICO

Per noi il rispetto dei diritti dei lavorat*, la promozione e il sostegno degli artisti, delle loro attività e della loro autonomia, il rispetto di un sistema ecologico e trasparente è parte integrante di un modello di gestione culturale. Qui di seguito i principi fondamentali del codice politico:

Il Teatro Valle ripudia ogni forma di lavoro precario “considerando che la natura aleatoria e talvolta incerta della professione artistica deve essere necessariamente compensata dalla garanzia di una protezione sociale sicura” come indicato dalla Risoluzione Europea. Questa aleatorietà vale per gli artisti, non dovrebbe valere per maestranze e tecnici a cui comunque devono essere garantiti i diritti, metterei una frase ad hoc anche per loro

Si impegna al rispetto dei diritti e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, a garantire la trasparenza delle relazioni e il diritto d'ascolto, a mantenere un principio di giustizia nella distribuzione delle paghe evitando un eccessivo squilibrio tra la minima e massima.

Si impegna ad accettare esclusivamente forme di finanziamento etico e in conformità con i principi di rispetto del bene comune, della dignità umana, della sostenibilità ambientale e del ripudio della guerra.

Si impegna a mantenere la gestione del teatro secondo principi di ecosostenibilità. Questi principi si concentrano molto sulla gestione "interna" e sui rapporti "esterni" (formazione del pubblico, partecipazione dei cittadini, cultura come bene comune ovvero per tutte e tutti, ruolo politico nelle lotte per i beni comuni, democrazia diretta, etc..)